



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI

Ordine di Servizio

n° ... 10 del 03/02/2025

Oggetto: Indicazioni relative alla percezione dei diritti di copia.

### IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

1. L'art. 1 comma 815 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha modificato la disciplina dei diritti di copia prevista nel Testo Unico delle Spese di Giustizia (DPR 115/2002), introducendo disposizioni la cui concreta attuazione è rimessa all'emanazione di apposito decreto di attuazione.

L'art. 266 DPR 115/2002, esplicitamente rubricata quale norma di "Raccordo", prevede che "Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo", ossia:

- L'art. 267 (Diritto di copia senza certificazione di conformità), ai sensi del quale "Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico";
- L'art. 268 (Diritto di copia autentica): "1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico".
- L'art. 269 (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo) integrato con la riforma ex L. 207/2024: "1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi".

- L'art. 269-bis (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) parimenti integrato con la riforma ex L. 207/2024: “1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico”.

1.1 Si deve poi tenere conto dell'art. 4 comma 5 D.L. 193/2009, ai sensi del quale «fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate».

Sia l'art. 269 che l'art. 269 bis, nonché l'art. 4 cit. DL 193/2009 rinviano alla stessa tabella: una volta (art. 269) per il “rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo”; un'altra (269-bis) “per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti”, mentre l'art. 4 comma 5 per escludere la corresponsione del diritto dovuto per la copia su CDROM dei documenti numerabili, parametrando il diritto forfettizzato di copia al numero di pagine digitalizzate.

2. L'Allegato 8 è stato modificato, eliminando l'elencazione di supporti di copia anacronistici, e diminuendo drasticamente l'importo del CD ROM: la tabella prevede un “**Diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e un diritto di trasmissione con modalità telematica**”, che prescinde dal numero di pagine oggetto di copia. Infatti, in contrapposizione al “diritto di copia forfettizzato” disciplinato dalle Tabelle 6 e 7, viene previsto un diverso diritto, legato alle modalità di consegna della copia digitale su supporto differente da quello cartaceo, il cui importo varia a seconda che i files siano: a) riversati su un supporto digitale durevole (chiavetta USB, CD, DVD); b) trasmessi al richiedente con modalità telematiche.

Ciò pone un evidente problema di determinazione del campo di applicazione delle tre norme in relazione agli artt. 267 e 268, dovendosi stabilire se esiste un “diritto di copia” (artt.

267 e 268) distinto da un “diritto di trasmissione” ovvero se si parli di “diritto di copia” a fronte di atti cartacei e di “diritto di trasmissione” per la copia digitale, ovvero se a fronte di atti digitalizzati sia dovuto tanto il diritto di copia ex Tabella 6 e/o 7, quanto il diritto di trasmissione ex Tabella 8.

2.1 In via di prima approssimazione, appare contraddittorio che un intervento normativo, apparentemente finalizzato ad agevolare il ricorso alla copia digitale, produca una moltiplicazione dei costi, richiedendo la corresponsione non solo del diritto di copia, ma anche di un diritto di “riversamento” su supporto digitale / di “trasmissione telematica”. Invero, la disposizione dell’art. 4 comma 5 incentivava la richiesta della copia digitale, prevedendone un costo inferiore a quella cartacea ed escludendo l’applicazione della Tabella 8 (che altrimenti avrebbe comportato un costo esorbitante per la copia su CD ROM).

La sintassi utilizzata dalla novella sembra incrementare il numero dei diritti che la cancelleria deve esigere, allorché distingue un “diritto” commisurato al numero di pagine e un diritto parametrato alle modalità di consegna dei files.

L’argomento per sostenere che questo nuovo “diritto” sia aggiuntivo rispetto a quello “di copia” si trae dall’art. 269 comma 1 bis, che esclude che sia dovuto il diritto di “copia autentica” allorché i documenti digitalizzati siano prelevati direttamente dalle parti private che hanno avuto accesso – non mediato dalla cancelleria / segreteria – al fascicolo informatico.

La disposizione presuppone che i documenti si trovino già in formato digitale ed indica le condizioni per escludere che sia dovuto un “diritto di copia”, implicitamente prevedendo – a contrario – che altrimenti sarebbe dovuto un “diritto di copia” per i documenti esistenti nel “fascicolo digitale” che sono “consegnati” dalla segreteria.

A parte il fatto che non si vede come possa essere rilasciata la “copia autentica” di un file digitale da parte della segreteria, la disposizione ha (in linea del tutto teorica) una sua congruenza logica, poiché se la parte privata preleva direttamente il file dal sistema, la segreteria / cancelleria non svolge alcuna attività che debba essere remunerata.

Ma, qualora si arrivi alla conclusione che il pagamento dei diritti della Tabella 8 assorba / sostituisca i “diritti di copia” ex Tabelle 6 e 7, la disposizione del comma 1bis non avrebbe ragion d’essere, atteso che a fronte del rilascio di una copia digitale da parte della segreteria, i diritti di copia ex Tabelle 6 e 7 non dovrebbero mai essere corrisposti, atteso che l’ufficio sarebbe chiamato a riscuotere solo i diritti della Tabella 8.

L’interpretazione che avvalorata la tesi della sommatoria dei diritti (Tabella 6 o 7 + Tabella 8) trova un ostacolo nella previsione dell’art. **269 comma 1, che rinvia sempre alla**

**Tabella 8 per il “rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo”.** Se dovesse essere corrisposto un duplice diritto – uno per la copia, uno per la consegna dei files – non avrebbe senso il rinvio alla medesima Tabella (la 8): in un caso e nell’altro, dovrebbe essere corrisposto lo stesso importo in base alle modalità di consegna prescelte.

La norma è chiara nello stabilire che **il diritto da esigere in caso di rilascio di copie di atti e documenti su supporto digitale è solo quello della Tabella 8.**

3. Questa soluzione appare congruente con la Relazione di accompagnamento alla legge di bilancio, che in relazione alle modifiche introdotte con l’art. 107 della L. 207/2024 afferma: *“L’intervento all’articolo 269, comma 1-bis del Testo Unico in materia di spese di giustizia, previsto dalla medesima lettera a) prevede che la relativa disposizione (che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità) si applichi ai casi di estrazione degli atti da parte del difensore senza alcuna mediazione del personale di cancelleria o segreteria, Tale ultima considerazione consente di chiarire le ragioni della introduzione del nuovo articolo 269- bis, concernente esclusivamente il processo penale telematico, prevista dalla lettera b) della presente disposizione. Se infatti nel processo civile telematico il sistema informatico consente l’accesso diretto da parte dei difensori per l’estrazione delle copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico, nel processo penale anche il download degli atti tramite portale impone, comunque, l’intervento della cancelleria o della segreteria. Con la conseguenza che, non versandosi in un caso di “estrazione” di atti, ma piuttosto di “trasmissione telematica” da parte della cancelleria o della segreteria, l’articolo 269, comma 1-bis, non risulta applicabile. E tuttavia, è evidente che, in tal caso, l’eventuale previsione del pagamento dei diritti in base al “numero di atti” di cui il difensore intende acquisire copia, tarata sulla ipotesi del rilascio di copie “cartacee” , risulterebbe totalmente inidonea rispetto alla “trasmissione telematica” (sia essa via posta elettronica che tramite accesso al portale e conseguente download), soprattutto ove si consideri che l’accesso da remoto (tramite portale) da parte del difensore implica la visione dell’intero fascicolo processuale, con conseguente dubbi interpretativi, in mancanza di una disciplina ad hoc, in ordine alla necessità di pretendere il pagamento dei diritti su tutte le “pagine” del fascicolo informatico, ciò anche quando il difensore, in ipotesi, abbia interesse ad acquisire copia solo di parte degli atti del fascicolo. **La nuova disposizione, nel prevedere il pagamento di un diritto “forfettizzato” in caso di trasmissione dati da parte della cancelleria o della segreteria (da riferirsi sia ad atti e documenti nativi digitali sia ad atti e documenti nativi***

*analogici la cui copia informatica è riversata nel fascicolo informatico), garantisce: da un lato, l'efficienza del processo penale telematico, anche nelle implicazioni concernenti la maggiore rapidità di accesso agli atti (ovviamente nei casi consentiti dalla legge), e, dall'altro, la piena tutela del diritto di difesa. La modifica della Tabella in allegato 8 risponde alla duplice esigenza di eliminare ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e dall'altro di adeguare i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni.*

L'intento del legislatore, quindi, sembra essere quello di forfettizzare il diritto di copia di atti (nativamente digitali o scannerizzati al fine del rilascio della copia) contenuti (o meno) nel "fascicolo digitale", richiedendo solo il pagamento del corrispettivo per il servizio di consegna (quello che abbiamo chiamato "diritto di trasmissione").

L'unica interpretazione possibile che attribuisca una autonoma portata applicativa agli artt. 269 e 269-bis è ritenere che l'art. 269 operi allorché la parte richieda la copia digitale di atti che non sono nativamente digitali e debbano essere scannerizzati dall'ufficio; l'art. 269-bis disciplina l'ipotesi in cui l'atto sia già in possesso dell'ufficio in forma di file e non debba essere compiuta alcuna scansione.

In entrambi i casi la distinzione non ha rilievo sul piano fiscale, atteso che il diritto che deve essere esatto è il medesimo ed è legato alle modalità di consegna.

#### 4. Il problema interpretativo che permane è quale sia l'importo dovuto per le copie cartacee.

Ai sensi dell'art. 40 comma 1 bis DPR 115/2002, come novellato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, queste devono essere almeno il 50% maggiori di quelle previste per le copie digitali. Si tratta della norma di principio cui fare riferimento, poiché modificata proprio al fine di disciplinare gli importi dei diritti in relazione all'evoluzione della tecnologia dei supporti documentali.

Dispone l'articolo: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico».

L'art. 4 comma 5 D.L. 193/2009 conv. L. 24/2010, che aveva introdotto il principio quantificava il diritto di copia degli atti digitali doveva essere parametrato sul numero di pagine

digitalizzate ed escludeva l'applicazione dell'allegato n. 8 (che prevedeva un importo di ben 327,56 €. per la copia di files su CD ROM), attuava direttamente il principio del comma 1 bis di cui sopra.

Alla luce della modifica della Tabella 8 e della introduzione dell'art. 269-bis del DPR 115/02, che esplicitamente rinvia alla predetta Tabella, si deve ritenere che la disposizione dell'art. 4 comma 5, che escludeva l'applicazione della Tabella 8, sia stata abrogata.

A fronte di un diritto "di copia" dei documenti digitali "sganciato" dal numero di pagine, l'art. 40 comma 1 bis, per calcolare il diritto sulla copia cartacea, non può evidentemente far riferimento agli importi ex Tabella 8 (che, appunto, si riferisce alle copie digitali), ma neppure all'art. 4 comma 5 del DL 193/2009.

La disposizione ultima citata prevedeva l'incremento del 50% degli importi delle Tabelle 6 e 7 in caso di rilascio di copia cartacea. Una volta che le tabelle 6 e 7 – i cui importi sono stati incrementati di qualche centesimo – non sono più applicabili alle copie digitali, ci si chiede se sia ancora applicabile la previsione (ex art. 40 comma 1 bis) di incremento degli importi atteso che il legislatore, qualora avesse voluto maggiorare del 50% l'importo dei diritti di copia analogica, avrebbe potuto incrementare gli importi delle due tabelle nella misura del 50% e non dei pochi spiccioli, come fatto.

- 4.1 Altro problema conseguente all'interpretazione più aderente alla "voluntas legis" delle disposizioni in esame è che l'importo dei diritti di copia ex Tabella 8, sicuramente vantaggioso quando gli atti richiesti siano notevoli, pare sproporzionato quando la richiesta di copia riguarda poche pagine e/o sia relativa a procedimenti del giudice di pace o di procedimenti non digitalizzati (quali le archiviazioni, per i quali si ha interesse al solo decreto di archiviazione), atteso che il corrispettivo delle Tabelle 6 e 7, anche maggiorato del 50%, è inferiore a quello forfettizzato della Tabella 8. In tali casi appare maggiormente conveniente la richiesta di copia cartacea (con un effetto contrario rispetto alla auspicata digitalizzazione).
5. è chiaramente necessario che il Ministero emani apposita circolare al fine di chiarire: se le tabelle 6 e 7 riguardino solo la copia cartacea ovvero anche quella digitale; se gli importi delle predette Tabelle siano da aumentare del 50% in caso di copia cartacea; se il diritto forfettizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e/o il diritto di trasmissione con modalità telematica siano sempre dovuti ovvero se la loro corresponsione assorba il diritto di copia, si ritiene opportuno adottare l'interpretazione delle norme più aderente alla ratio che ha ispirato la novella legislativa, nonché aderente all'immutato principio posto dall'art. 40 comma 1 bis DPR 115/02.

Nell'attesa, nella consapevolezza che il ritorno alla copia cartacea (come detto, più conveniente economicamente in base alla interpretazione letterale) richiede l'impiego di risorse umane e materiali (ossia il personale che fotocopia gli atti e la carta ed il toner per le copie), che difettano totalmente, per cui deve essere disincentivato.

Per questi motivi,

DISPONE

Che le Segreterie si attengano alle seguenti indicazioni:

1. Continua ad essere previsto il rilascio delle copie di atti e documenti in formato cartaceo.
2. L'art. 4 comma 5 del DL 193/2009 è da ritenere **tacitamente abrogato, salvo nella parte in cui dispone la maggiorazione del 50% degli importi** stabiliti dalle Tabelle 6 e 7 allegate al DPR 115/2002 per il rilascio delle copie cartacee.
3. I diritti esigibili per il rilascio delle copie digitali – sia nativamente tali, che appositamente scannerizzate – sono esclusivamente quelli previsti dalla Tabelle 8 del DPR 115/2002 attualmente vigente, in funzione della modalità con il cui il file informatico è consegnato alla parte richiedente.
4. La previsione di cui all'art. 269 comma 1 bis (gratuità in caso di accesso diretto) non si applica al processo penale telematico allorché l'accesso alla base dati è mediato dalla cancelleria o segreteria giudiziale.
5. Continua ad applicarsi l'art. 271 DPR 115/2002, per cui tutti i diritti di copia, anche quelli introdotti dalla nuova Tabella 8, nei processi dinanzi al giudice di pace sono ridotti alla metà.

Sassari, 03/02/2025

Il Procuratore della Repubblica  
Armando Mammone